

FORMAZIONE SPECIALISTICA

LA FINANZA AGEVOLATA PER L'IMPRESA

**Guidare l'impresa verso
le migliori opportunità agevolative**

A cura di Debora Reverberi



Euroconference

FORMAZIONE SPECIALISTICA

**GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

INCENTIVI IN INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

INCENTIVI IN VIGORE 2025		INCENTIVI 2026 e ss.	
ART.1, COMMI 1051-1063, LEGGE 178/2020	ART.38, D.L. 19/2024 D.M. 24 LUGLIO 2024	DDL DI BILANCIO 2026	
CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0	CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0	IPERAMMORTAMENTO SU INVESTIMENTI DIGITALI	IPERAMMORTAMENTO SU INVESTIMENTI GREEN
ART. 16, D.L. 124/2023 D.M. 17 MAGGIO 2024	ART.13 D.L. 60/2024 D.M. 30 AGOSTO 2024	DDL DI BILANCIO 2026	
CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA 2025	CREDITO D'IMPOSTA ZLS 2025	CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA 2026-2028	CREDITO D'IMPOSTA ZLS 2026-2028
ART. 1, COMMI 436-444, L. 207/2024 D.M. 8 AGOSTO 2025	ART. 2, D.L. 69/2013	CREDITO D'IMPOSTA 4.0 AGRICOLTURA PESCA ACQUACOLTURA 2026	
IRES PREMIALE 2025	NUOVA SABATINI	DDL DI BILANCIO 2026	NUOVA SABATINI

CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

TRANSIZIONE DIGITALE



TRANSIZIONE DIGITALE + ENERGETICA



INVESTIMENTI NELLA ZES




INVESTIMENTI NELLE ZLS



CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: L'ORIZZONTE TEMPORALE

CREDITO ZES UNICA



TRANSIZIONE 4.0



TRANSIZIONE 5.0



FORMAZIONE SPECIALISTICA

I CREDITI D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 E 5.0

TRANSIZIONE 5.0: RISORSE ESAURITE PER RIMODULAZIONE

Esaurimento risorse

Con [decreto 6 novembre 2025](#) è stato comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili.

Nuove prenotazioni sono ancora possibili fino al **31 dicembre 2025**: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse

[Leggi la notizia](#)

Il confronto con le associazioni nazionali d'impresa su **Transizione 5.0** avrà luogo giovedì **20 novembre**, alle ore 12.30, a Palazzo Piacentini.


Alla riunione, convocata dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo **Urso**, interverranno il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo **Giorgetti**, e il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso **Foti**.

A PARTIRE DA UNA DOTAZIONE INIZIALE PARI A 6,3 MILIARDI DI EURO, L'INVESTIMENTO È STATO RIMODULATO CON UNA RIDUZIONE DI CIRCA 3,8 MILIARDI, ATTESTANDOSI ATTUALMENTE SU UN AMMONTARE DI 2,5 MILIARDI DI EURO.

TRANSIZIONE 5.0: RISORSE ESAURITE PER RIMODULAZIONE

Rimodulazione finanziaria degli investimenti del PNRR MIMIT

- Transizione 4.0 (M1C2)
- Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche (M2C2)
- Transizione 5.0 (M7)
- Sostegno alle PMI per l'autoproduzione da FER (M7)



Il MIMIT sta ridisegnando alcuni strumenti di aiuto del PNRR per allinearli in modo più efficace alla domanda reale del mercato italiano, mantenendo invariati gli impegni finanziari verso il sistema produttivo.

TRANSIZIONE 4.0: RISORSE ESAURITE PER INVESTIMENTI 2025

Transizione 4.0: esaurite le risorse disponibili per la misura

11 Novembre 2025

Raggiunto il tetto, dopo la forte accelerazione derivata dall'esaurimento dei fondi destinati al Piano 5.0

LE IMPRESE POSSONO CONTINUARE AD INVIARE COMUNICAZIONI DI PRENOTAZIONE.
NEL CASO DI NUOVA DISPONIBILITÀ DI RISORSE, IL GSE NE DARÀ COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE.

TRANSIZIONE 5.0: RISORSE ESAURITE PER RIMODULAZIONE

DECRETO LEGGE 175 DEL 21 NOVEMBRE 2025

«Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»

ENTRO IL 27/11/2025



**TRASMISSIONE AL GSE
COMUNICAZIONI PREVENTIVE 5.0**

**ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO
INDICATO NELLA
RICHIEDA DI
INTEGRAZIONE DEL GSE E
COMUNQUE ENTRO IL 6
DICEMBRE 2025**



**INTEGRAZIONI DELLE COMUNICAZIONI
PREVENTIVE INViate
DAL 7 NOVEMBRE 2025
FINO ALLE ORE 18 DEL 27 NOVEMBRE
(NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE
SANATA LA CARENZA DI ELEMENTI
AFFERENTI ALLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA EX ANTE)**

A DISPOSIZIONE PER TRANSIZIONE 5.0 COMPLESSIVI 2,75 MILIARDI DI EURO

TRANSIZIONE 5.0 VS. 4.0: OPZIONE VINCOLANTE

DECRETO LEGGE 175 DEL 21 NOVEMBRE 2025

«*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*»



LE IMPRESE CHE, AL 22 NOVEMBRE 2025, HANNO PRESENTATO DOMANDA PER L'ACCESSO A ENTRAMBI I CREDITI D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 E 5.0:

ENTRO IL 27/11/2025



OBBLIGO DI OPTARE
PER UNO DEI DUE CREDITI 4.0 O 5.0 PRENOTATI

NEI CASI DI PRENOTAZIONE SU ENTRAMBI I CREDITI DI IMPOSTA, L'IMPRESA CHE HA INVIATO LA COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO DELL'INVESTIMENTO :

ENTRO 5 gg DALLA
RICHIEDA DEL GSE



OBBLIGO DI RINUNCIARE
AL CREDITO NON FRUITO

DIVIETO DI CUMULO TRANSIZIONE 4.0 E 5.0

TRANSIZIONE 5.0 VS. 4.0: OPZIONE VINCOLANTE

NOVITA' DEL 25 NOVEMBRE 2025



Avviso 25 novembre 2025

Modalità di opzione per i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 in caso di cumulo, ai sensi del DL 175/2025

Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

Pertanto, le imprese che hanno **presentato domanda per entrambe le misure devono optare**, entro il **27 novembre 2025**, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.

Analogamente, le imprese che **hanno inviato comunicazione di completamento dell'investimento** devono comunicare, **entro cinque giorni** dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

[Leggi l'Avviso e come procedere](#)

Come procedere

- Il GSE invierà una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.
- Il soggetto beneficiario dovrà:
 - Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
 - Firmarlo digitalmente.
 - Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate.

TRANSIZIONE 5.0 VS. 4.0: OPZIONE VINCOLANTE

LA PEC DEL GSE



Gentile operatore,

come chiarito dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, l'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato (piano Transizione 5.0) e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 17 (piano Transizione 4.0).

La medesima disposizione ha previsto che le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta.

Per non incorrere nel divieto di cumulo, la invitiamo a esercitare l'opzione di scelta tra i due crediti d'imposta ovvero ad attestare che le domande presentate per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta riguardano spese relative a distinti investimenti, utilizzando l'allegato modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. da trasmettere via PEC all'indirizzo confermatransizione@pec.gse.it, entro il 27 novembre 2025.

TRANSIZIONE 5.0 VS. 4.0: OPZIONE VINCOLANTE

LA DSAN AL GSE



DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

di avere presentato le seguenti comunicazioni di prenotazione dei crediti di imposta, identificate dal/i codice/i pratica da riportare nella tabella sottostante, previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0:

Codice TR5 (es:TR5-00000)	Codice TR4.0 (es: CIBS/CIBS2025)

1) RICOGNIZIONE: INSERIRE TUTTI I CODICI PRATICA ATTIVI 4.0 E 5.0 RIFERITI ALLA FASE IN CUI SI TROVA LA RICHIESTA (PREVENTIVA, PREVENTIVA CON ACCONTO E COMPLETAMENTO)

TRANSIZIONE 5.0 VS. 4.0: OPZIONE VINCOLANTE

LA DSAN AL GSE



di aver già optato o di voler optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, per i crediti di imposta identificati dal/i codice/i pratica da riportare nella tabella sottostante, rinunciando a quelli non espressamente indicati:

Codice TR5 (es:TR5-00000)	Codice TR4.0 (es: CIBS/CIBS2025)

**2) OPZIONE: INSERIRE TUTTI E SOLI I CODICI PRATICA PER CUI SI INTENDE OPTARE,
CON RINUNCIA DI QUELLI NON INDICATI**

TRANSIZIONE 5.0 VS. 4.0: OPZIONE VINCOLANTE

LA DSAN AL GSE



che i seguenti crediti d'imposta identificati dal/i codice/i pratica da riportare nella tabella sottostante riguardano spese relative a investimenti differenti da quelli per cui sono state inviate le richieste identificate dai codici pratica sopraelencati, non ricorrendo un'ipotesi di cumulo dei benefici*:

Codice TR5 (es:TR5-00000)	Codice TR4.0 (es: CIBS/CIBS2025)

3) ESCLUSIONE DAL CUMULO: INSERIRE TUTTI I CODICI PRATICA PER CUI NON SI VERIFICA CUMULO E NON SOGGETTI A RINUNCIA

TRANSIZIONE 5.0: RISORSE ESAURITE PER RIMODULAZIONE

DECRETO LEGGE 175 DEL 21 NOVEMBRE 2025

«*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»*



L'IMPRESA CHE OPTA PER IL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0:

IN CASO DI MANCATO
RICONOSCIMENTO DEL
BENEFICIO PER SUPERAMENTO
DEL LIMITE DI SPESA,
PREVIA VERIFICA DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI
NECESSARI



RESTA SALVA LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL
CREDITO TRANSIZIONE 4.0

TRANSIZIONE 5.0: INTENSITÀ E MASSIMALI

$\Delta = \%$ RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Quota di investimento	Struttura produttiva: $3\% \leq \Delta \leq 6\%$ Processo interessato dall'investimento: $5\% \leq \Delta \leq 10\%$	Struttura produttiva: $6\% < \Delta \leq 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $10\% < \Delta \leq 15\%$	Struttura produttiva: $\Delta > 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $\Delta > 15\%$
Fino a 10 mln	35%	40%	45%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

I PLAFOND DI INVESTIMENTO RILEVANO ANNUALMENTE
CON RIFERIMENTO ALL'ANNO DI COMPLETAMENTO INVESTIMENTO

TRANSIZIONE 5.0: FOCUS SULL'AMBITO TEMPORALE

Art.4, commi 1 - 4, D.M. 24 luglio 2024

01/01/2024

31/12/2025



Data di avvio

2024

2025

Data di completamento

DATA DI COMPLETAMENTO
≤ 31/12/2025



«LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'ULTIMO INVESTIMENTO» CHE COMPONE IL PROGETTO

ULTIMO INVESTIMENTO:
BENE 4.0



**MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
EX ART. 109 C.1 E 2 TUIR**

ULTIMO INVESTIMENTO:
IMPIANTO FER



DATA FINE LAVORI

ULTIMO INVESTIMENTO:
FORMAZIONE 5.0



DATA SOSTENTAMENTO ESAME FINALE

TRANSIZIONE 5.0: I PROGETTI DI INNOVAZIONE AMMISSIBILI

Art. 38, comma 7, D.L. 19/2024 e art. 4, comma 5, D.M. 24 luglio 2024

**LIMITE COMPLESSIVO DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
= 50 MILIONI DI EURO ANNUI* PER BENEFICIARIO**

*Si fa riferimento all'anno di completamento

**NON SONO AMMISSIBILI PIÙ PROGETTI DI INNOVAZIONE
CONTESTUALMENTE SULLA STESSA STRUTTURA PRODUTTIVA**




DEROGHE:

- PROGETTI GIÀ COMPLETATI E IL CUI CREDITO SIA COMPENSABILE**
- MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER LA FRUIZIONE**

TRANSIZIONE 5.0: REGOLE DI FRUIZIONE

Art. 38, comma 13, D.L. 19/2024 e artt. 13 e 14, D.M. 24 luglio 2024

IL CREDITO D'IMPOSTA È UTILIZZABILE
ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE IN F24



L'IMPORTO COMPENSABILE NON DEVE ECCEDERE L'IMPORTO CONCESSO DAL GSE

PRESENTAZIONE MODELLO F24 CON ENTRATEL O FISCONLINE

NON SI APPLICANO I LIMITI GENERALI DI COMPENSAZIONE

TRANSIZIONE 5.0: REGOLE DI FRUIZIONE

Il codice tributo, istituito dalla risoluzione 63/E/2024, è il "7072"

- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale;
 - il campo “importi a credito compensati”, nella sezione “erario”, è valorizzato col credito risultante dall’elenco comunicato dal GSE all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24;
 - il campo “importi a debito versati”, nella sezione “erario”, è valorizzato con l’eventuale importo da riversare.

TRANSIZIONE 5.0: OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

CONSERVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE IDONEA



DICITURA:
*«Bene agevolabile ai sensi
dell'articolo 38 del D.L. 2 marzo
2024, n. 19, convertito con
modificazioni dalla L. 29.04.2024
n. 56»*



«Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, **PENA LA
REVOCA DEL BENEFICIO**, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili»



«A tal fine le fatture, i documenti di trasporto e gli altri
documenti ...devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni di cui al presente articolo»

CODICE IDENTIFICATIVO:
«TR5-XXXXX»
Rilasciato dalla piattaforma
GSE all'invio della
comunicazione preventiva



«L'Impresa beneficiaria è tenuta a conservare le fatture, i
documenti di trasporto e gli altri documenti, oltre alle
singole voci di costo per ciascun investimento, il codice
identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla
Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura
TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora
successivi alla comunicazione di prenotazione del credito

TRANSIZIONE 5.0: OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE



TRANSIZIONE 4.0: INTENSITÀ E MASSIMALI BENI MATERIALI

ARTICOLO 1, COMMA 1057-BIS, LEGGE 178/2020

**INVESTIMENTI EFFETTUATI
DAL 1° GENNAIO 2023 FINO AL 31
DICEMBRE 2024***

*Incluse le prenotazioni (clausola di salvaguardia)

Quota di investimento	Aliquota
Fino a 2,5 mln	20%
Oltre 2,5 fino a 10 mln	10%
Oltre 10 fino a 20 mln	5%

ARTICOLO 1, COMMA 446, LEGGE 207/2024

**INVESTIMENTI EFFETTUATI
DAL 1° GENNAIO 2025 FINO AL 31 DICEMBRE
2025***

*30 giugno 2026 in caso di prenotazione

Quota di investimento	Aliquota	Tetto complessivo spesa
Fino a 2,5 mln	20%	2.200 mln
Oltre 2,5 fino a 10 mln	10%	
Oltre 10 fino a 20 mln	5%	

I PLAFOND DI INVESTIMENTO RILEVANO ANNUALMENTE

TRANSIZIONE 4.0: LE COMUNICAZIONI AL GSE



TRANSIZIONE 4.0: LE VECCHIE COMUNICAZIONI AL GSE

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI AL GSE D.D. 24 APRILE 2024



REGOLE DI FRUIZIONE DEI CREDITI NON SOGGETTI AL TETTO

ATTENZIONE: per tutti gli investimenti in beni materiali non soggetti al limite di spesa e in particolare quelli completati nel 2025 o nel 2026, entro il 30 giugno, ma prenotati entro il 31 dicembre 2024 resta necessario applicare il consueto codice tributo:


- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, per tutti gli investimenti in beni materiali non soggetti al limite di spesa e in particolare quelli completati nel 2025 o nel 2026, entro il 30 giugno, ma prenotati entro il 31 dicembre 2024.

SEZIONE ERARIO	codice tributo	ratelazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6936		2025	•	1 000 000
IMPOSTE DIRETTE - IVA				•	•
RITENUTE ALLA FONTE				•	•
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				•	•
codice ufficio	codice atto				+/-
					SALDO (A-B)
			TOTALE	A	
				B	1 000 000,00
					- 1 000 000,00

IL CAMPO “ANNO DI RIFERIMENTO” È VALORIZZATO CON L’ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (DAL 2020 AL 2026) NEL FORMATO “AAAA”

NUOVE REGOLE DI FRUIZIONE DEI CREDITI SOGGETTI AL TETTO

IL CREDITO D'IMPOSTA È UTILIZZABILE
ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE IN F24



L'IMPORTO COMPENSABILE NON DEVE ECCEDERE L'IMPORTO CONCESSO DAL GSE

PRESENTAZIONE MODELLO F24 CON ENTRATEL O FISCONLINE

NON SI APPLICANO I LIMITI GENERALI DI COMPENSAZIONE

NUOVE REGOLE DI FRUIZIONE DEI CREDITI SOGGETTI AL TETTO

Con la risoluzione 41/E/2025 l'Agenzia delle entrate ha istituito un apposito codice tributo destinato alla fruizione dei crediti d'imposta maturati su investimenti 2025 soggetti al tetto di spesa massima di 2,2 miliardi di euro:

- “7077” denominato “**Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**”.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	ratezione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	+/- SALDO (A-B)
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		7077		2025	,	1 0 0 0 0 0 0	
codice ufficio	codice atto						
				TOTALE	A		
					B	1 0 0 0 0 0 0	- 1 0 0 0 0 0 0

IL CAMPO “ANNO DI RIFERIMENTO” È VALORIZZATO CON L’ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (2025 O 2026) NEL FORMATO “AAAA”

TRANSIZIONE 4.0: LA DOCUMENTAZIONE IDONEA

ART. 1, CO. 1062, L. 178/2020



«AI FINI DEI SUCCESSIVI CONTROLLI, I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL CREDITO D'IMPOSTA SONO TENUTI A CONSERVARE, PENA LA REVOCÀ DEL BENEFICIO, LA DOCUMENTAZIONE IDONEA A DEMONSTRARE L'EFFETTIVO SOSTENIMENTO E LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI COSTI AGEVOLABILI.

A TAL FINE, LE FATTURE E GLI ALTRI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DEI BENI AGEVOLATI DEVONO CONTENERE L'ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEI COMMI DA 1054 A 1058-TER»

DICITURA:
«BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 1054 A 1058-TER, LEGGE 178/2020»

CONSEGUENZA DELL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DOCUMENTALE:
REVOCÀ DEL BENEFICIO

FORMAZIONE SPECIALISTICA

CREDITO ZES UNICA



Euroconference

CREDITO ZES UNICA: L'ORIZZONTE TEMPORALE

**INVESTIMENTI «REALIZZATI»
DAL 1° GENNAIO 2025 AL 15 NOVEMBRE 2025 (art. 109 Tuir)**

**INVESTIMENTI
AMMESSI**



**GLI INVESTIMENTI DI DURATA PLURIENNALE
AVVIATI NEL 2024
E CONCLUSI DAL 1° GENNAIO AL 15 NOVEMBRE
2025**



**GLI ACCONTI VERSATI E FATTURATI NEL 2024 E
NEL 2023
(NON PRIMA DEL 20 SETTEMBRE 2023)
PER INVESTIMENTI REALIZZATI DAL 1° GENNAIO
2025**

IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

ITER PROCEDURALE

DAL 31/03/25
AL 30/05/25

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE
SULLE SPESE SOSTENUTE E CHE SI INTENDONO SOSTENERE

DAL 18/11/25
AL 02/12/25

A PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE,
COMUNICAZIONE INTEGRATIVA
ATTESTANTE L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ENTRO IL 15/11/25, IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTO
COMUNICATO NELLA COMUNICAZIONE DI PRENOTAZIONE

ENTRO
12/12/25

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PARI A 2,2 MILIARDI DI EURO,
IN BASE A PROCEDURA DI RIPARTO

CREDITO ZES UNICA: LA PERCENTUALE SPETTANTE

ENTRO IL 12 DICEMBRE 2025



CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'ADE È COMUNICATA LA % SPETTANTE, OTTENUTA RAPPORTEANDO IL LIMITE COMPLESSIVO DI SPESA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CREDITI D'IMPOSTA RICHIESTI

ENTRO IL 15 GENNAIO 2026



EVENTUALE COMUNICAZIONE DAL MIMIT E DALLE REGIONI DELLA ZES UNICA AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E IL SUD DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA POSSIBILITÀ DI AGEVOLARE I MEDESIMI INVESTIMENTI A VALERE SULLE RISORSE DEI PROGRAMMI DELLA POLITICA DI COESIONE EUROPEA RELATIVI AL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 DI LORO TITOLARITÀ

IL CREDITO FRUIBILE È PARI ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA MOLTIPLICATA PER LA % EFFETTIVAMENTE SPETTANTE

CREDITO ZES UNICA: LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

**LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA VA TRASMESSA
DAL 18 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2025**



A PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

**DAGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO INVIATO
LA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE ENTRO IL 30 MAGGIO 2025**

**PER ATTESTARE L'AVVENUTA REALIZZAZIONE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2025 DEGLI
INVESTIMENTI INDICATI NELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE**

**NON DEVE INDICARE UN AMMONTARE DI INVESTIMENTI SUPERIORE
A QUELLO RIPORTATO NELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE**

CREDITO ZES UNICA: LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

AVVERTENZE COMPILATIVE QUADRO B «STRUTTURA PRODUTTIVA»



PER CIASCUNA STRUTTURA PRODUTTIVA INDICATA NEL QUADRO B DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE COMPILATI UN MODULO NEL QUADRO B DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA RISPETTANDO LO STESSO ORDINE PROGRESSIVO, A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE I RELATIVI INVESTIMENTI NON SIANO STATI REALIZZATI IN TUTTO O IN PARTE;

SE L'INVESTIMENTO NELLA STRUTTURA PRODUTTIVA INDICATA NEL QUADRO B DELLA COMUNICAZIONE È STATO PARZIALMENTE REALIZZATO, OLTRE ALLA SEZIONE I VA COMPILATA LA SEZIONE II RIPORTANDO I MINORI IMPORTI DELL'INVESTIMENTO REALIZZATO E DEL CORRISPONDENTE CREDITO

SE L'INVESTIMENTO NELLA STRUTTURA PRODUTTIVA INDICATA NEL QUADRO B DELLA COMUNICAZIONE NON È STATO EFFETTIVAMENTE REALIZZATO, VA COMUNQUE COMPILATI IL RELATIVO MODULO DEL QUADRO B NELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA RIPORTANDO I DATI RICHIESTI NELLA SEZIONE I E BARRANDO LA CASELLA “INVESTIMENTO NON REALIZZATO” (NON VANNO, INVECE, COMPILATI I RIGHI DA B10 A B19). IN TAL CASO, NON VA VALORIZZATO IL RIGO B1

CREDITO ZES UNICA: LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

COSA NON PUO' VARIARE RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE



L'IMPORTO DELL'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO IN AUMENTO

IL NUMERO DEI PROGETTI (QUADRO A)
IN AUMENTO

IL NUMERO DI STRUTTURE PRODUTTIVE
(QUADRO B) IN AUMENTO

LA LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
PRODUTTIVE (QUADRO B)

GLI IMPORTI INDICATI NELLA COLONNA
1 DEI RIGHI DA B11 A B14 IN AUMENTO

SEZIONE II Ammontare investimento e credito d'imposta indicati nella comunicazione originaria	Investimento realizzato, fatturato e certificato		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato
	1	2	3	4	
B10	,00	,00			
B11 IMPIANTI	,00	,00	,00	,00	
B12 MACCHINARI	,00	,00	,00	,00	
B13 ATTREZZATURE	,00	,00	,00	,00	
B14 IMMOBILI	,00	,00	,00	,00	
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00	,00	,00	,00	
			Intensità	%	Credito d'imposta
			6	7	8
			Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10	
			(di cui	,00	,00

CREDITO ZES UNICA: MODALITÀ DI FRUIZIONE



CREDITO ZES UNICA: MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il codice tributo, istituito dalla risoluzione 39/E/2024, è il:

“7034”

denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”

- il campo “codice tributo” è valorizzato con “7034”;
- **il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”;**
- il campo “importi a credito compensati”, nella sezione “erario”, è valorizzato col credito risultante dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24;
- il campo “importi a debito versati”, nella sezione “erario”, è valorizzato con l’eventuale importo da riversare.

ZES UNICA ESTESA A UMBRIA E MARCHE

LEGGE 171 DEL 18 NOVEMBRE 2025

**«DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
NEI TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA»**



Inserimento fra le REGIONI IN TRANSIZIONE (come l'ABRUZZO, aliquote credito dal 15% al 35%) ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento UE

UMBRIA

MARCHE

**RETROATTIVITÀ DELLE AGEVOLAZIONI SULLE SPESE SOSTENUTE
DAL 1° GENNAIO 2025 AL 15 NOVEMBRE 2025**



**SI APPLICA IL CREDITO ZLS
(RISORSE INCREMENTATE DI + 30 MILIONI DI EURO)**

**INVIARE ESCLUSIVAMENTE COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZLS
DAL 20 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2025**

ZES UNICA ESTESA A UMBRIA E MARCHE

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZLS



ITI3	MARCHE	
<i>MARI</i>		
ITI31	Pesaro Urbino (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Frontone; Serra Sant'Abbondio.		
ITI32	Ancona (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castelbellino; Cerreto d'Esì; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo ; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferato; Serra San Quirico; Staffolo.		
ITI33	Macerata (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Calderola; Camerino; Camporotondo di Fiastrone; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmuranو; Corridonia; Esanatoglia; Fiastra; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valformace; Visso.		
ITI34	Ascoli Piceno (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castigliano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Venarotta.		
ITI35	Fermo (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio.		

ITI2	UMBRIA	
<i>UMB1</i>		
ITI21	Perugia (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Bastia Umbra; Bettone; Campello sul Clitunno; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Citera; Città di Castello; Collazzone; Deruta; Foligno; Fossato di Vico; Gualdo Cattaneo; Gualdo Tadino; Gubbio; Marsciano; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Nocera Umbra; Norcia; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Piegaro; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spoleto; Trevi; Umbertide; Vallo di Nera.		
ITI22	Terni (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Narni; San Gemini; Terni (in parte, solo le seguenti sezioni: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878).		

LA CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLA ZES



DA CONSEGNARE AL REVISORE AL TERMINE DEI CONTROLLI, PRIMA DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA, SULLA VERIDICITÀ, CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DEL PROSPETTO ZES E SULLA SUA CONFORMITÀ ALLE SCRITTURE CONTABILI E ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA

CREDITO ZES UNICA: CUMULABILITÀ CON TRANSIZIONE 5.0

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità d'aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si calcola applicando l'aliquota spettante al residuo 40% dei costi:

Investimento = 1.000.000 €

Credito Zes = $1.000.000 \times 60\% = 600.000 \text{ €}$


Credito Transizione 5.0 = $(1.000.000 - 600.000) \times 45\% = 180.000 \text{ €}$

Totale crediti d'imposta = $600.000 + 180.000 = 780.000 \text{ €}$

Risparmio Fiscale 5.0 = $180.000 \text{ €} \times (24\% + 4,82\%) = 50.076 \text{ €}$

Cumulo = $600.000 + 180.000 + 50.076 = 830.076 \text{ €}$

DIVIETO DI DOPPIO
FINANZIAMENTO



NETTIZZAZIONE COSTI

FORMAZIONE SPECIALISTICA

**IL RITORNO DELL'IPERAMMORTAMENTO
NEL DDL DI BILANCIO 2026**

IL RITORNO DELL'IPERAMMORTAMENTO NEL DDL DI BILANCIO

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026
OVVERO ENTRO IL 30 GIUGNO 2027 IN CASO DI PRENOTAZIONE

MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE (AMMORTAMENTI E CANONI LEASING) AI FINI DELLA DEDUZIONE IRES/IRPEF

Quota di investimento	Investimenti digitali	Risparmio fiscale IRES	Investimenti green (riduzione consumi energetici di almeno il 3%-5% sulla struttura o processo)	Risparmio fiscale IRES
Fino a 2,5 mln	+180%	43,20%	+220%	52,80%
Oltre 2,5 e fino a 10 mln	+100%	24,00%	+140%	33,60%
Oltre 10 e fino a 20 mln	+50%	12,00%	+90%	21,60%

4 MILIARDI DI EURO DI SPESA

IPERAMMORTAMENTO 2026: I COSTI AGEVOLABILI

(A)

BENI 4.0 MATERIALI E IMMATERIALI

Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, negli elenchi allegati A e B interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

(B)

IMPIANTI AUTOPRODUZIONE FER

Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

(B-bis)

IMPIANTI FTV

Impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (Registro Enea)

PER IMPIANTI FTV: CONSULTARE IL REGISTRO ENEA
[HTTPS://WEBAPPS.ENEA.IT/RFVP.NSF/](https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/)

IPERAMMORTAMENTO 2026: ACCESSO SEMPLIFICATO AGLI INVESTIMENTI GREEN

La riduzione dei consumi energetici si considera conseguita nei casi di:

- a) **investimenti in beni di cui all'allegato A, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio**
- b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract)
- c) **investimenti in impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'articolo 12, comma 1, **lettera c)**, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (moduli prodotti nell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea, a condizione che abbiano un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%).

IPERAMMORTAMENTO 2026: ALTRE CARATTERISTICHE

ACCESSO TRAMITE PIATTAFORMA GSE



CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI E REGOLA DELLA NETTIZZAZIONE

PREVISTE COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI

VALE LA DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

SERVIRA' DECRETO ATTUATIVO INTERMINISTERIALE

L'IPERAMMORTAMENTO NON SI APPLICA AGLI INVESTIMENTI CHE RICADONO
NELL'ART. 1 COMMA 446 L. 207/2024:

ATTENZIONE ALLE PRENOTAZIONI AL 31/12/25 COMPLETATE ENTRO IL 30/06/26

FORMAZIONE SPECIALISTICA

**IL CREDITO D'IMPOSTA 4.0
AGRICOLTURA NEL DDL DI BILANCIO 2026**

CREDITO 4.0 AGRICOLTURA 2026

ARTICOLO 96 DDL BILANCIO 2026

**INVESTIMENTI IN BENI ALLEGATI A E B
EFFETTUATI
DAL 1° GENNAIO 2026 FINO AL 31 DICEMBRE 2026***

*30 giugno 2027 in caso di prenotazione

Quota di investimento	Aliquota
Fino a 1 mln	40%

**NEL LIMITE MASSIMO DI SPESA DI
2.100.000 EURO PER L'ANNO 2026**

CREDITO 4.0 AGRICOLTURA 2026

ACCESSO TRAMITE PIATTAFORMA GSE



RECAPTURE ENTRO IL 31/12 DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO

PREVISTA CERTIFICAZIONE CONTABILE CON BONUS 5.000 EURO
PER SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA REVISIONE

VALE LA DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI SOSTITUTIVI


OBBLIGO DICITURA PER IDONEITA' DOCUMENTALE

IL CREDITO D'IMPOSTA NON SI APPLICA AGLI INVESTIMENTI CHE RICADONO NELL'ART.
1 COMMA 446 L. 207/2024:
ATTENZIONE ALLE PRENOTAZIONI AL 31/12/25 COMPLETATE ENTRO IL 30/06/26

FORMAZIONE SPECIALISTICA

**IL CREDITO D'IMPOSTA ZES
NEL DDL DI BILANCIO 2026**

CREDITO ZES UNICA 2026



CREDITI D'IMPOSTA: MISURE DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

D.D.L. DI BILANCIO 2026

«I crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario»

- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

DAL 1° LUGLIO 2026

FORMAZIONE SPECIALISTICA

IRES PREMIALE



Euroconference

L'IRES PREMIALE

REDDITO D'IMPRESA 2025



IRES RIDOTTA AL 20%


VINCOLI PATRIMONIALI

- accantonamento di almeno l'80% dell'utile dell'esercizio 2024 in "apposita riserva"
- destinazione di almeno il 30% dell'utile 2024 accantonato – e, comunque, non meno del 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e non meno di 20.000 euro – alla realizzazione di «investimenti rilevanti»

VINCOLI OCCUPAZIONALI

- assenza di riduzione ULA 2025 rispetto alla media del triennio precedente;
- Incremento occupazionale, almeno pari all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- assenza di ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni nel 2024 o 2025.

L'IRES PREMIALE



L'IRES PREMIALE

Il risparmio fiscale spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.

IRES premiale e crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 sono cumulabili!

Imponibile 2025 = 1.000.000 euro

IRES ordinaria al 24% = 240.000 euro -> IRES premiale al 20% = 200.000 euro

Beneficio fiscale teorico (minore imposta dovuta pari al 4%) = 40.000 euro

Caso a) Investimenti rilevanti = 100.000 euro

Beneficio fiscale teorico < Investimenti rilevanti

Imponibile IRES 20% = Imponibile 2025 = 1.000.000 euro

Beneficio fiscale effettivo = Beneficio fiscale teorico = 40.000 euro.

Caso b) Investimenti rilevanti = 20.000 euro

Beneficio fiscale teorico > Investimenti rilevanti

L'imponibile soggetto ad aliquota ridotta deve essere rideterminato come segue:

Imponibile IRES 20% = Investimenti rilevanti / 4% = 20.000 / 4% = 500.000 euro

Imponibile IRES 24% = 1.000.000 – 500.000 = 500.000 euro

Beneficio fiscale effettivo = 500.000 x 4% = 20.000 euro.

FORMAZIONE SPECIALISTICA

**GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
SUGLI INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE**

INCENTIVI IN INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE

INCENTIVI IN VIGORE 2025

ART.1 , COMM. 198-206,
LEGGE 160/2019

**CREDITO D'IMPOSTA
R&S, IT, DESIGN**

ART. 6, D.L. 146/2021
PROVV. DIRETTORE ENTRATE
48243/2022

**SUPERDEDUZIONE
PATENT BOX**

INCENTIVI 2026 e ss.

ART.1 , COMM. 198-206,
LEGGE 160/2019

**CREDITO D'IMPOSTA
R&S (FINO AL 2031)**

ART. 6, D.L. 146/2021
PROVV. DIRETTORE ENTRATE
48243/2022

**SUPERDEDUZIONE
PATENT BOX**

BREVETTI+

DISEGNI+

MARCHI+


FORMAZIONE SPECIALISTICA

I CREDITI D'IMPOSTA R&S, IT E DESIGN



Euroconference

CREDITI D'IMPOSTA R&S&I&D: LE ATTIVITA'



CREDITI D'IMPOSTA R&S&I&D: LE SPESE

A) SPESE DEL PERSONALE:
LAVORATORI SUBORDINATI
LAVORATORI AUTONOMI
COLLABORATORI

B) QUOTE DI AMMORTAMENTO SPESE PER BENI MATERIALI MOBILI E SOFTWARE

C) SPESE PER CONTRATTI DI RICERCA EXTRA-MUROS

D) QUOTE DI AMMORTAMENTO PER PRIVATIVE INDUSTRIALI ACQUISTATE DA TERZI
(SOLO PER R&S)

E) -> D) SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA ED EQUIVALENTI

F) -> E) SPESE PER MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI

L'INTENSITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA R&S&I&D

Agevolazione	2024-2025 (2031 per R&S)	
	Aliquota	Massimale
Credito R&S	10%	5 milioni di euro
	5%	2 milioni di euro
Credito IT	Obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0	5% 4 milioni di euro
Credito Design e ideazione estetica	5%	2 milioni di euro

CREDITI D'IMPOSTA R&S&I&D: LA NETTIZZAZIONE

«LA BASE DI CALCOLO VA ASSUNTA AL NETTO DELLE ALTRE SOVVENZIONI O DEI CONTRIBUTI A QUALUNQUE TITOLO RICEVUTI SULLE STESE SPESE AMMISSIBILI»



COSA È RICOMPRESO NELLE «SOVVENZIONI E CONTRIBUTI»?

Contributi in
c/impianti

Contributi in
c/esercizio

Contributi in
c/interessi

Risparmi
d'imposta

IL RISPARMIO FISCALE PATENT BOX È UNA SOVVENZIONE

FOCUS SU CREDITO INESISTENTE VS. NON SPETTANTE



LA CERTIFICAZIONE PREVENTIVA O CONSUNTIVA



LA CERTIFICAZIONE CONSUNTIVA

**LE LINEE GUIDA SONO APPLICABILI RETROATTIVAMENTE
ALLA R&S 2015-2019?**



- LINEE GUIDA DEL 2024 RECEPISCONO I CRITERI DEL MANUALE DI FRASCATI, ANCHE IN RELAZIONE AI CREDITI R&S 2015-2019
- SECONDO LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO DEL 29/07/2025 I CRITERI DI FRASCATI NON POSSONO ESSERE APPLICATI RETROATTIVAMENTE IN QUANTO NON ERANO PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO VIGENTE ALL'EPOCA E IL LORO RECEPIIMENTO FORMALE È AVVENUTO SOLO A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2020.
- SECONDO LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO DEL 29/07/2025 LE LINEE GUIDA DEVONO ESSERE DISAPPPLICATE NELLA PARTE IN CUI ESTENDONO RETROATTIVAMENTE L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DEL MANUALE DI FRASCATI TRATTANDOSI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CHE NON POSSONO DEROGARE AL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME TRIBUTARIE.

FORMAZIONE SPECIALISTICA

**IL PATENT BOX
E I BANDI DISEGNI+, BREVETTI+, MARCHI+**

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME PATENT BOX

MAGGIORAZIONE AI FINI FISCALI (IRPEF/IRES E IRAP)
DEL 110% DELLE SPESE RILEVANTI DI R&S&I&D



BREVETTI
INDUSTRIALI

DISEGNI E
MODELLO

SOFTWARE
PROTETTO DA
COPYRIGHT

CUMULABILITÀ CON CREDITO D'IMPOSTA R&S&I&D

MECCANISMO PREMIALE CON RECAPTURE OTTENNALE

PENALTY PROTECTION


LE IMPRESE BENEFICIARIE

UTILIZZATORI DEI BENI IMMATERIALI
OGGETTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE




UTILIZZATI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA
- PRINCIPIO DI INERENZA -

UTILIZZO DIRETTO



IN QUALSIASI ATTIVITÀ AZIENDALE CHE I DIRITTI SUI
BENI IMMATERIALI RISERVANO AL TITOLARE


UTILIZZO INDIRETTO



CONCESSIONE A TERZI DEL DIRITTO
TRAMITE LICENZA D'USO

LA CIRCOLARE ADE 5/E/2023 ESCLUDE ESPRESSAMENTE L'AGEVOLAZIONE IN TUTTI
QUEI CASI IN CUI LA PRIVATIVA INDUSTRIALE SIA COLLEGATA
ALLA "MERA TUTELA DI QUOTE DI MERCATO"

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME PATENT BOX



LA DOCUMENTAZIONE IDONEA: PENALTY PROTECTION

PENALTY PROTECTION



DISAPPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE
IN CASO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA
EX ART. 7 PROVVEDIMENTO AdE 48243/2022

SEZIONE A

DATI DELL'IMPRESA E ATTIVITÀ
RILEVANTI



SEZIONE B

SPESE AGEVOLABILI A CUI
APPLICARE LA MAGGIORAZIONE

PER LE PMI AMMESSA DOCUMENTAZIONE IDONEA IN FORMA SEMPLIFICATA

NECESSARIA LA FIRMA ELETTRONICA CON MARCA TEMPORALE
ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

CUMULO COL CREDITO R&S&I&D 2020 E SS.

CREDITI R&S&I&D LEGGE 160/2019



NETTIZZO DALLA BASE DI CALCOLO DEL
CREDITO D'IMPOSTA IL BENEFICIO PATENT
BOX

RESTITUISCO, SENZA SANZIONI E INTERESSI, IL
CREDITO EVENTUALMENTE GIÀ FRUITO



ANCHE IN CASO DI FRUIZIONE PB IN MODALITÀ ORDINARIA

PATENT BOX E C.P.B.

RISPOSTA A INTERPELLO 108/2025

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la maggiorazione dei costi di R&S prevista dal Patent Box **non costituisce un reddito esente, escluso o non concorrente alla base imponibile ai fini della soglia del 40% prevista dalla disciplina del C.P.B. dall'articolo 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.**


Pertanto, il **Patent Box non rappresenta una causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale (CPB).**

L'Istante, che ha beneficiato del PB nel 2023, potrà aderire al CPB per gli esercizi 2024-2025.

**AMMISSIBILE IL C.P.B.
PER CHI HA IN CORSO UN'OPZIONE PATENT BOX**

PATENT BOX E C.P.B.

EFFETTI DEL C.P.B.



**IL PATENT BOX NON PRODUCE RISPARMIO FISCALE
SUL REDDITO CONCORDATO**

**LE PERDITE FISCALI PRODOTTE DAL PATENT BOX SONO NEUTRALIZZATE DAL
CPB**


PATENT BOX E PERDITE FISCALI

PATENT BOX IN CASO DI INCAPIENZA DEL REDDITO IMPONIBILE



GENERA UNA PERDITA FISCALE

**LA PERDITA FISCALE È RIPORTABILE NEGLI ANNI SUCCESSIVI
AI SENSI DELL'ART. 84 DEL TUIR**



SENZA LIMITI DI TEMPO

**UTILIZZO ENTRO L'80%
DELL'IMPONIBILE**

BREVETTI+, MARCHI+, DISEGNI+

